

(N. 1377)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore LODATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1950

Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Essendosi verificati degli inconvenienti sul trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza al luogo di lavoro da parte di aziende agricole o industriali si ritiene necessario regolare il trasporto promiscuo di persone o cose.

Tali inconvenienti sono derivati dalla disposizione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione, perchè con esso si dispone che per i trasporti suaccennati occorre il permesso del Prefetto che non può concederlo che per una durata

non superiore a 5 giorni. Il disagio dei datori di lavoro che debbono effettuare tali trasporti è manifesto perchè essi non possono recarsi continuamente nel capoluogo della provincia che dalla propria residenza o sede dista alle volte anche più di 100 chilometri.

Perciò con la modifica di tale disposizione di legge, per un regolamento più conforme alla realtà e ai bisogni di tali trasporti, dopo accordi intervenuti con le amministrazioni interessate dei trasporti, delle Finanze e dell'Interno si ritiene opportuno proporre al Senato l'approvazione del seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le aziende agricole ed industriali possono essere autorizzate al trasporto promiscuo alternato di persone e di cose a mezzo di autocarri di loro proprietà, quando si tratti di provvedere al trasferimento del personale da esse dipendente dalla residenza o da altro centro di raccolta al posto di lavoro e viceversa.

## Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è accordata dal Prefetto.

A tal fine le aziende interessate debbono rivolgere al Prefetto istanza corredata:

a) di un certificato della Camera di agricoltura, industria e commercio dal quale risulti la necessità per l'azienda di usufruire dell'autorizzazione;

b) di una certificazione rilasciata dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, relativa all'idoneità dell'autocarro all'uso particolare cui si intende destinarlo, con l'indicazione del numero massimo delle persone che possono essere trasportate. Tale istanza deve contenere la precisazione delle ore e dei giorni del periodo di tempo per cui richiede tale autorizzazione.

## Art. 3.

Il Prefetto, ove non ostino motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, rilascia la richiesta autorizzazione con le seguenti indicazioni:

1° il numero massimo delle persone di cui viene consentito il trasporto;

2° l'itinerario che l'autocarro è autorizzato a percorrere quando viene adibito allo speciale uso;

3° le ore ed i giorni del periodo di tempo nei quali il trasporto stesso può essere effettuato, quando si tratti di autorizzazione al trasporto di più di 10 persone.

Il Prefetto medesimo può, per esigenze di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, in ogni momento sospendere o revocare l'autorizzazione.

Nelle provincie nelle quali le Prefetture hanno cessato di funzionare, la competenza è devoluta al Commissario del Governo, e, dove questo manchi, al Questore.

## Art. 4.

Per i trasporti promiscui alternati di persone e di cose deve essere corrisposta, presso gli uffici esattoride l'Automobil Club d'Italia, la tassa di circolazione di lire mille in ragione di anno, per ciascuna delle persone trasportabili, indipendentemente dall'effettivo uso della speciale autorizzazione.

Nei riguardi degli autocarri da adibire ai trasporti di cui al precedente comma, dovranno risultare osservate le disposizioni della legge 20 giugno 1935, n. 1349, e dovrà essere stata corrisposta la tassa di circolazione, per il trasporto di cose, giusta la tabella allegato B al decreto 7 maggio 1948, n. 1058.

## Art. 5.

Chiunque effettui trasporti di persone su autocarri senza autorizzazione è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 oltre le sanzioni fiscali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88.

Alla stessa pena soggiace chi, benchè munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, non osservi le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 o trasporti personale non dipendente dall'azienda proprietaria dell'autocarro.

Le suddette infrazioni importano, inoltre, il ritiro della licenza di circolazione dell'autocarro e della patente di guida del conducente, ai sensi degli articoli 81 e 94 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, recante norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, è sostituito dal seguente: « Le domande per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con gli

autoveicoli adibiti ai servizi pubblici regolarmente concessi in via definitiva od autorizzati in via provvisoria con o senza l'onere del servizio postale, vanno inoltrate all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente nella circolazione ».